

SSD GOLARSA ACADEMY SRL

**Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva
Allegato A - Codice di Condotta**

INDICE

- LEGENDA
- DEFINIZIONI
- ARTICOLO 1 - INTRODUZIONE
- ARTICOLO 2 - FINALITÀ
- ARTICOLO 3 – APPLICAZIONE E COMPORTAMENTI VIETATI
- ARTICOLO 4 - NATURA OBBLIGATORIA DELLE DISPOSIZIONI
- ARTICOLO 5- OSSERVANZA E CONOSCENZA DEL MODELLO
- ARTICOLO 6 - IL RESPONSABILE
- ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELL’ENTE
- ARTICOLO 8 – USO DEGLI SPAZI DELL’ENTE
- ARTICOLO 9 – TRASFERTE
- ARTICOLO 10 – TUTELA PRIVACY
- ARTICOLO 11 – INCLUSIVITA’
- ARTICOLO 12 – SEGNALAZIONI
- ARTICOLO 13 – SISTEMA DISCIPLINARE
- ARTICOLO 14 – DIFFUSIONE DEL MODELLO
- ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI
- ALLEGATO A - CODICE DI CONDOTTA

LEGENDA

- “**Soci/Associati**”, sono considerati tali ai fini del presente modello, i soci della GOLARSA ACADEMY Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata e coloro che si associano per la frequentazione degli impianti sportivi.
- “**Ente**” intendesi la Golarsa Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
- “**Modello**”, intendesi il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ai sensi del D.Lgs. n. 39 e 36 del 28 febbraio 2021;
- “**Statuto**”, intendesi lo statuto dell’Ente nella sua versione vigente.

DEFINIZIONI

- “**Abuso fisico**”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.
- “**Abuso psicologico**”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell’ Associato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

Tali atti possono anche consistere, qualora realizzati con dolo, nell’indurre un soggetto a svolgere un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi, anche laddove improntati a migliorare la *performance* sportiva. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o di sostanze comunque vietate da norme vigenti o dalle pratiche di doping;

- “**Abuso di matrice religiosa**”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- “**Abuso dei mezzi di correzione**”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona coinvolta, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.
- “**Abuso sessuale**”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Associato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare l’Associato in condizioni e contesti non appropriati;

- **“Bullismo, Cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soggetti con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sull’Associato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Associato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- **“Codice di condotta”** normativa contenuta nell’Allegato A
- **“Comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- **“Federazione”** ente di affiliazione dell’associazione.
- **“Incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- **“Illecito disciplinare”** qualsiasi comportamento illecito sanzionato dal regolamento di giustizia della Federazione di appartenenza.
- **“Molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **“Negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi Associato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell’Associato;
- **“Nonnismo”** (c.d. *“hazing”*), ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;

In ogni caso, è considerata quale **“Molestia”** o **“Abuso”** ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, l’origine etnica, la religione, l’età, il genere e l’orientamento sessuale, lo status sociale, la disabilità e le prestazioni sportive.
- **“Responsabile”** il soggetto nominato ai sensi dell’art. 6 del presente Modello.

- **“Safeguarding Officer”** organo nominato dal Consiglio Federale dell’ente di affiliazione con il compito di vigilare contro abusi, violenze e discriminazioni.
- **“Segnali di disagio e malessere dei minori”** sono considerati indicatori di disagio e malessere: cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, tendenza a isolarsi, depressione, atteggiamenti spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva; segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti; disturbi dell’alimentazione; ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciate; il minore che descrive quella che potrebbe apparire un’azione di abuso che lo abbia coinvolto.
- **“Violenza di genere”** ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà.

ARTICOLO 1

INTRODUZIONE

1. L’Ente si occupa prevalentemente di attività sportiva nell’ambito del tennis attraverso allenamenti, corsi teorici e pratici, preparazione atletica e promozione di eventuali competizioni tra quelle promosse dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. A seguito della normativa introdotta con il D.Lgs. n. 39 e 36 del 28 febbraio 2021 il vertice dell’Ente ha dato evidenza di necessitare l’adozione di un siffatto modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, anche al fine di promuovere l’adeguatezza dei livelli di correttezza ed eticità del proprio agire e di confermare ai terzi ed al mercato il proprio percorso di integrità e trasparenza che da sempre caratterizza l’Ente.
2. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sugli Associati (specie se minori d’età) nell’ambito dell’Ente.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. L’Ente, in linea con gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico, della International Tennis Federation (ITF) e della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) afferma e promuove il diritto di tutti gli Associati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, *status* sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il presente Modello è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e

ogni forma di discriminazione, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.198 dell'11 aprile 2006 a danno degli Associati, specie se minori di età.

3. Il presente Modello recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e deve essere aggiornato con cadenza quadriennale.

ARTICOLO 3

APPLICAZIONE E COMPORAMENTI RILEVANTI

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
 - I Soci/Associati, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto, presso l'Ente;
 - Tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Ente;
 - Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Ente.
2. I comportamenti considerati rilevanti ai sensi del presente Modello sono quelli indicati nel Codice di Condotta (Allegato A) che si ispirano ai seguenti Principi:
 - assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
 - riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
 - prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
 - segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
 - confrontarsi con il Responsabile di cui al successivo art. 6, per contrastare abusi, violenze e discriminazioni, ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
 - far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
 - programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
 - ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
 - prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
 - spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
 - favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
 -

ARTICOLO 4

NATURA OBBLIGATORIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni indicate nel presente Modello e Codice di Condotta se considerate illecite disciplinare dovranno essere valutate, ed eventualmente sanzionate, all'esito del procedimento della Federazione.
2. I Soci/Associati recepiscono le disposizioni del Regolamento sanzionatorio FITP e qualora gli illeciti riguardino violazioni di quest'ultimo, saranno applicabili le relative sanzioni.

ARTICOLO 5

OSSERVANZA E CONOSCENZA DEL MODELLO

1. I Soci/Associati, nello svolgimento delle attività promosse dall'Ente, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Modello, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2. I Soci/Associati, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutto il personale coinvolto nell'ambito dell'Ente che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile.
3. Il Responsabile procede senza indugio ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando ove ritenute utili o necessarie attività ispettive all'esito delle quali cura la comunica, se del caso, al *Safeguarding Officer* della Federazione di appartenenza. Ferma restando la possibilità per il Responsabile di adottare le misure indirizzate alla cessazione dell'Illecito disciplinare laddove necessario per la tutela degli Associati.
4. Il presente Modello è pubblicato in una specifica sezione del sito internet dell'Ente, richiamata nella pagina principale (*home page*).

ARTICOLO 6

IL RESPONSABILE

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Modello, tra gli Associati dell'Ente è nominato il Responsabile, da intendersi come competente riguardo alle violazioni delle disposizioni del presente Modello con particolare riferimento agli articoli 7 e 8.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell'ambito degli associati, scegliendo una persona di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente tesserato alla FITP;
 - b. essere in possesso della cittadinanza italiana;

- c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati di cui al Libro II Capo III (dei delitti contro la libertà individuale) del Codice Penale, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
3. L'Ente dà notizia della nomina del Responsabile senza indugio (e comunque non oltre 10 giorni) tramite pubblicazione sulla pagina principale (*home page*) del proprio sito internet.
4. Il Responsabile deve assicurarsi che sia reso noto il Modello e il Codice di Condotta, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede dell'Ente e la pubblicazione sulla pagina dedicata del sito internet della stessa. Lo stesso Responsabile fornisce altresì, notizia della pubblicazione del Modello e del loro aggiornamento nella stessa pagina principale del sito internet dell'Ente.
5. La durata della carica, svolta a titolo gratuito è di anni 4 a far data dall'approvazione del presente Modello. Qualora nel corso del quadriennio il Responsabile venga a mancare, ne verrà nominato un altro la cui carica durerà fino a scadenza del quadriennio, successivamente il Responsabile dovrà essere eletto contestualmente all'aggiornamento del presente Modello.
6. Il Responsabile non può essere revocato o sostituito se non per giusta causa.

ARTICOLO 7

CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELL'ENTE

Ogni collaboratore, dirigente, socio o volontario che svolge la propria attività per l'ENTE a contatto con i minori deve rilasciare apposita autodichiarazione relativa all'assenza di precedenti penali e deve prendere visione e sottoscrivere il Codice di Condotta.

ARTICOLO 8

USO DEGLI SPAZI DELL'ENTE

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Ente durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
2. Presso le strutture in gestione o in uso all'Ente devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della Società Sportiva Dilettantistica Golarsa Academy.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di

manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

ARTICOLO 9

TRASFERTE

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

ARTICOLO 10

TUTELA DELLA PRIVACY

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Ente all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. L'Ente, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Ente contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

ARTICOLO 11

INCLUSIVITA'

1. L'Ente garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre società sportive (anche dilettantistiche) pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. L'Ente si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre società sportive (anche dilettantistiche), a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando i suddetti atleti, anche tesserati per altre società sportive, nel gruppo di atleti tesserati con l'Ente.

ARTICOLO 12

SEGNALAZIONI

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello e che coinvolgano Soci/Associati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il *Safeguarding Officer* della FITP.
3. Segnalazioni in forma anonima non verranno prese in considerazione.

ARTICOLO 13

SISTEMA DISCIPLINARE

1. I comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:
 - mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Ente in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Ente;
 - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Ente, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Ente.
4. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari e pertanto regolamentati dalle previsioni del contratto nazionale applicabile.
5. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
 - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Ente, radiazione dello stesso.

ARTCOLO 14

DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. L'Ente, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di Condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Associati e coloro che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Modello entra in vigore il giorno successivo della delibera del Consiglio direttivo dell'Ente o del provvedimento equivalente.

ALLEGATO A

CODICE DI CONDOTTA

Sono considerati comportamenti rilevanti ai sensi del presente modello:

- l'Abuso psicologico;
- La Violenza di genere
- l'Abuso fisico;
- la Molestia sessuale;
- l'Abuso sessuale;
- la Negligenza;
- il Nonnismo;
- l'Incuria;
- l'Abuso di matrice religiosa;
- il Bullismo, il Cyberbullismo;
- i Comportamenti discriminatori;
- l'Abuso dei mezzi di correzione;
- Gli altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; inclusi quei comportamenti in contrasto con il perseguimento delle finalità del presente Modello.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

Gli Associati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva non devono:

- ✗ discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- ✗ colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- ✗ avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- ✗ agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- ✗ avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- ✗ agire in modi che possano essere abusivi;
- ✗ usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- ✗ comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- ✗ stabilire o intrattenere contatti con minori Associati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- ✗ tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- ✗ invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- ✗ agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
- ✗ discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati devono:

- ✓ comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Associati;
- ✓ astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- ✓ garantire la sicurezza e la salute degli altri Associati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- ✓ impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Associati nei percorsi educativi e formativi;
- ✓ impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- ✓ prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- ✓ affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- ✓ collaborare con gli altri Associati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- ✓ segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 6 del Modello Organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

- ✓ agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- ✓ astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli Associati, specie se minori;
- ✓ contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli Associati, specie se minori;
- ✓ evitare ogni contatto fisico non necessario con gli Associati, specie se minori;
- ✓ promuovere un rapporto tra Associati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- ✓ porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- ✓ impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- ✓ segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- ✓ dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- ✓ sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli Associati;
- ✓ conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- ✓ segnalare senza indugio al Responsabile dell'Ente e/o il *Safeguarding Officer* della Federazione situazioni, anche potenziali, che esponano gli Associati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- ✓ rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- ✓ comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- ✓ comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- ✓ prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- ✓ rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- ✓ rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- ✓ mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- ✓ riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- ✓ evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- ✓ astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile e/o il *Safeguarding Officer* della Federazione;
- ✓ segnalare senza indugio al Responsabile dell'Ente aggregato e/o il *Safeguarding Officer* della Federazione di appartenenza situazioni, anche potenziali, che espongano gli Associati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- ✓ organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- ✓ essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
- ✓ consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- ✓ ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- ✓ astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli Associati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- ✓ astenersi dal creare situazioni di intimità con l'Associato minore;
- ✓ comunicare e condividere con l'Associato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- ✓ astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il minore, anche mediante social network;
- ✓ interrompere senza indugio ogni contatto con il minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile dell'Ente e/o il *Safeguarding Officer* della Federazione;
- ✓ garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- ✓ instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
- ✓ comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- ✓ valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- ✓ mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- ✓ trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- ✓ incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

RAPPORTI CON I PARENTI DEGLI ATLETI

Tecnici e dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie di carattere non tecnico. Per qualsiasi informazione, delucidazione di carattere tecnico, l'unico interlocutore è il responsabile dell'Ente o del settore specifico di attività. L'Ente non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, modalità di gioco e di allenamento, di esclusiva competenza del responsabile condivisa con tecnici e istruttori dell'Ente.

La società sportiva auspica la condivisione del codice di condotta societario attraverso un comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività della Società.

SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI ATTIVITÀ

L'Ente si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale e dei collaboratori. Le attività sportive si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. L'Ente si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, per la sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei servizi di intrattenimento sportivo.

Il presente Modello organizzativo dell'attività sportiva e il relativo Codice di Condotta allegato sono approvati e adottati con delibera del 26/06/2024 .

Amministratore unico
Laura Golarsa

